

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19981 Anno 2019

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: ROMANO MICHELE

Data Udiienza: 01/04/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Rancati Livio, nato a Piacenza il 14/10/1957

avverso la sentenza del 09/04/2018 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie;

udito il difensore dell'imputato, avv. Alfonso D'Antuono, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, nonché l'annullamento della sentenza nella parte relativa alla durata delle pene accessorie;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 20 gennaio 2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi che ha condannato Livio Rancati alla pena di anni tre di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 la cui durata è stata fissata in anni dieci, per il delitto di bancarotta



fraudolenta impropria documentale relativo al fallimento della Omega Impianti s.r.l. dichiarato in data 22 dicembre 2012.

In particolare all'imputato si contesta di avere sottratto o distrutto la massima parte dei libri e delle scritture contabili della società fallita allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare danno ai creditori.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Livio Rancati, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 216, primo comma n. 2, e 223 r.d. n. 267 del 1942 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Nello specifico egli si duole perché sebbene sia stato ritenuto provato che egli avesse spedito per posta le scritture contabili della società alla panamense Blueworth Enterprises s.r.l., cessionaria delle quote sociali della fallita Omega Impianti s.r.l., è stata comunque affermata la sua penale responsabilità sull'assunto che egli avrebbe dovuto, successivamente alla cessione delle quote sociali, attivarsi conservando copia delle scritture o richiedendole alla cessionaria. In realtà, sostiene il ricorrente, egli, non essendo più amministratore della Omega Impianti s.r.l. alla data del fallimento, neppure poteva ritenersi gravato da tale dovere; nemmeno gli veniva contestato di avere amministrato di fatto la società nel periodo successivo al subentro del nuovo amministratore di diritto della fallita. La Corte di appello ha invece ritenuto sospetta la cessione delle quote alla società panamense in un momento in cui la Omega Impianti s.r.l. si trovava in condizioni di difficoltà finanziarie, ossia sulla base di una mera congettura.

La Corte di appello ha pure affermato erroneamente che soci della Blueworth Enterprises s.r.l. erano il fratello dell'imputato, Costantino Rancati, ed altra società facente capo allo stesso, mostrando di confondere la società panamense con la Mec Engineering s.r.l.; inoltre la circostanza che l'attività di impresa della fallita fosse stata proseguita dalla Mec Engineering s.r.l. e che il legale del fallimento avesse segnalato il compimento da parte dell'imputato di atti distrattivi del patrimonio personale e di quello della fallita non sono state utilizzate per argomentare la natura fittizia della cessione delle quote, ma per argomentare la sussistenza del dolo specifico.

La natura fittizia della cessione delle quote non è stata dimostrata e quindi ha errato la Corte di appello nel ritenere che l'imputato avesse l'obbligo di conservare le scritture contabili per poi consegnarle agli organi fallimentari.

Quanto all'affermazione che il Rancati aveva spedito le scritture alla società panamense allo scopo di impedirne la apprensione da parte degli organi



fallimentari, essa risulta contraddetta dalla circostanza che il Rancati aveva fornito al curatore tutti i dati necessari ad individuare la società alla quale le scritture erano state spedite, mentre il curatore non si era attivato per il loro recupero richiedendole, sia pure solo spedendo una lettera raccomandata, alla società panamense o al suo procuratore speciale residente in Italia.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 216, primo comma n. 2, e 223 r.d. n. 267 del 1942 e degli artt. 192, commi nn. 1 e 2, e 533 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello, nel motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, ha affermato che vi erano elementi indiziari chiari ed univoci per ritenere che la sottrazione delle scritture fosse avvenuta per impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita ed impedire l'accertamento degli atti di disposizione del patrimonio sociale, pregiudicando in tal modo gli interessi dei creditori.

In tal modo è incorsa in una violazione di legge e in una violazione processuale.

Sussiste la violazione di legge perché la bancarotta fraudolenta documentale contestata al Rancati richiede il dolo specifico di realizzare un ingiusto profitto o di arrecare danno ai creditori, mentre la Corte di appello ha affermato che sussiste il dolo generico eventuale di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.

Inoltre, in motivazione si afferma che gli elementi indiziari sono chiari ed univoci, mentre ai fini della condanna l'art. 192 cod. proc. pen. richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; poiché nella motivazione non si affermava la gravità degli indizi, non poteva pervenirsi all'affermazione della penale responsabilità del Rancati, soprattutto considerando la collaborazione prestata dal Rancati alle attività di recupero attuate dagli organi fallimentari.

2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto quale bancarotta semplice documentale impropria.

In particolare, sostiene che in virtù della mancanza di prova del dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato, il delitto doveva necessariamente essere riqualificato come bancarotta semplice documentale di cui agli artt. 224 e 217, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942.

Peraltro, in caso di accoglimento di questo motivo di ricorso, il reato sarebbe ormai estinto per prescrizione.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 219, terzo comma, r.d. n. 267 del 1942, e degli artt. 192, commi nn. 1 e 2, e 533 cod.

proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Nello specifico, egli si duole perché la Corte di appello ha escluso l'applicazione dell'attenuante in base al mero raffronto tra l'attivo ed il passivo fallimentare senza accertare se dalla condotta contestata fosse derivato un danno alla massa dei creditori, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che impongono di applicare l'invocata attenuante laddove non sussista o non sia stato accertato alcun danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

E' pacifico, in quanto ammesso dallo stesso ricorrente, che a seguito della cessione da parte sua delle quote di partecipazione al capitale della fallita alla società panamense egli ha trasmesso via posta le scritture contabili alla cessionaria.

In tal modo egli è venuto meno all'obbligo di conservazione delle scritture contabili ponendo in essere una condotta, ossia la consegna delle scritture ad un soggetto terzo collocato in un Paese straniero, che contrasta con l'obbligo di conservazione delle scritture contabili che grava sull'amministratore di una società a responsabilità limitata in virtù degli artt. 2220 e 2490 cod. civ..

Difatti rientra tra i doveri dell'amministratore di una società anche il diretto e personale obbligo giuridico di tenere e conservare le scritture contabili e, in caso di cessazione dalla carica, egli è tenuto a dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture al nuovo amministratore subentrante per esimersi da penale responsabilità nell'ipotesi in cui esse non vengano messe a disposizione degli organi fallimentari (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 27183901).

Nel caso di specie il Rancati non ha consegnato le scritture contabili all'amministratore a lui subentrato, ma ad una società cessionaria delle quote sociali ed in tal modo egli è venuto meno all'obbligo di conservare le scritture contabili e spedendole a Panama ad un soggetto che, in quanto non amministratore o legato alla società da alcun rapporto che implichi un obbligo di restituire la documentazione alla fallita, ha sostanzialmente sottratto alla società le scritture stesse rendendone quanto meno più difficile l'apprensione da parte della curatela.



Ne consegue che non ha alcuna rilevanza che la cessione delle quote alla società panamense sia o meno fittizia. Neppure rileva che il Rancati non fosse più amministratore della società alla data del fallimento, atteso che allo stesso viene contestata la condotta di sottrazione delle scritture commessa attraverso la loro consegna ad un soggetto terzo avvenuta in un momento in cui egli era amministratore di diritto della fallita.

3. Il secondo motivo di ricorso, relativo all'elemento soggettivo del delitto contestato, ed il terzo motivo di ricorso, che sono tra loro strettamente collegati, sono infondati.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 r.d. n. 267 del 1942 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 27161101; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 26990401; Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014 - dep. 2015, Caprara, Rv. 26324501).

Il reato di bancarotta fraudolenta impropria documentale è stato contestato all'odierno imputato come commesso esclusivamente mediante sottrazione o distruzione delle scritture contabili e quindi, essendo tali condotte previste dalla prima ipotesi menzionata dall'art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, è necessario che ricorra il dolo specifico.

Nel caso di specie la Corte di appello ha affermato che l'imputato ha sottratto le scritture contabili al fine di impedire la ricostruzione del patrimonio della società e arrecare pregiudizio ai creditori e ha giustificato tale affermazione evidenziando una serie di circostanze di fatto (quali la collocazione temporale della spedizione delle scritture e della cessione delle quote alla società panamense, avvenute in un momento di difficoltà finanziaria della Omega Impianti s.r.l., il compimento da parte del Rancati di atti di disposizione di beni della società per sottrarli alle azioni di recupero dei creditori sociali, come segnalato dal legale del fallimento, e la prosecuzione dell'attività della fallita ad opera della MEC Engineering s.r.l. - con sede operativa nello stesso luogo della Omega Impianti s.r.l. e mediante macchinari ed attrezzature ad essa cedute dalla fallita alla fine del 2008 -) dalle quali ha del tutto legittimamente e logicamente desunto «indizi chiari ed univoci» per affermare la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.



Né, ai fini della logicità e completezza della motivazione può avere rilevanza che la Corte di appello non abbia espressamente affermato che gli indizi sono <<gravi>>.

Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 24182601).

In particolare, in tema di prova indiziaria, il giudice di legittimità, nell'ambito del più generale controllo sulla corretta struttura logica del ragionamento svolto da quello di merito, è tenuto ad esaminare in termini di consistenza logica la gravità, precisione e concordanza degli indizi, approfondendo il profilo della loro capacità di dimostrare con elevata probabilità il fatto ignoto oggetto di accertamento e verificando l'eventuale errata configurazione di un mero sospetto come elemento indiziario (Sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Pozzi, Rv. 24350801)

Nel caso di specie non sono presenti illogicità o contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata e la decisione si fonda su condivisibili massime di esperienza per cui laddove l'amministratore abbia posto in essere condotte distrattive di componenti del patrimonio sociale e la società sia in stato di dissesto ed egli sottragga le scritture contabili poco prima della dichiarazione di fallimento, quest'ultima condotta deve ritenersi finalizzata ad impedire di ricostruire le condotte distrattive e in tal modo assicurare all'agente un ingiusto profitto, ossia di sottrarsi alle responsabilità penali e civili conseguenti alle condotte distrattive, e quindi di arrecare danno ai creditori, ai quali viene impedito di rivalersi civilmente sull'amministratore.

Risultando accertato il dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale impropria contestato, del tutto legittimamente e logicamente la Corte di appello ha escluso la possibilità di riqualificare il fatto quale bancarotta semplice impropria documentale.

4. E' invece fondato il quarto motivo.

In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, terzo comma, r.d. n. 267 del 1942, deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il



comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017 - dep. 2018, Di Niso, Rv. 27266301).

In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv. 25543901).

In ogni caso occorre aver riguardo non già all'entità del passivo ed alla differenza fra attivo e passivo, bensì alla effettiva diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dai fatti di bancarotta dei quali l'imputato deve rispondere (Sez. 1, n. 9853 del 27/09/1993, Bianchi, Rv. 19533401).

La Corte di appello, per motivare la mancata applicazione dell'invocata attenuante, ha fatto riferimento all'ammontare del passivo fallimentare, cosicché essa non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti con conseguente violazione dell'art. 219, terzo comma, r.d. n. 267 del 1942.

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame in ordine alla applicazione dell'attenuante speciale.

5. Deve pure essere rilevata l'illegalità delle pene accessorie la cui durata è stata determinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, nella misura fissa di anni dieci.

Difatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942, nella parte in cui determina nella misura fissa di anni dieci la durata della pena accessoria da essa prevista. Per effetto di detta sentenza, la pena accessoria inflitta con la sentenza impugnata in questa sede è divenuta illegale, cosicché la sentenza deve, in tale parte, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Pertanto, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato, con sentenza adottata all'udienza del 28 febbraio 2019, in attesa di pubblicazione, che la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. e non in misura pari a quella della pena principale ai sensi dell'art. 37 cod. pen..

Ne consegue che anche per tale motivo la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la determinazione



della durata delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 01/04/2019.


Il Consigliere estensore

Michele Romano



Il Presidente

Stefano Palla



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE